

Honos alit artes

Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di

Paola Maffei e Gian Maria Varanini



Reti Medievali E-Book 19/III

Honos alit artes Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri

IL CAMMINO DELLE IDEE DAL MEDIOEVO ALL'ANTICO REGIME

Diritto e cultura nell'esperienza europea

a cura di Paola Maffei e Gian Maria Varanini

> Firenze University Press 2014

Iura regni et consuetudines illius: l'Impero carolingio a Roma*

di Lidia Capo

La citazione nel titolo di questo contributo – un tassello, che mi è parso isolabile, di uno studio in corso sul IX secolo romano – è ripresa dal *Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma*, un testo ben noto, ma di non facile uso per i molti dubbi sul tempo e il luogo della sua scrittura¹. Si tratta di un'operetta di carattere pubblicistico – già di per sé un elemento di notevole interesse – che afferma e difende l'effettiva presenza di diritti dell'Impero carolingio su Roma e il territorio dei *Romani*. La mia comunicazione prende però spunto da una lettera di Giovanni VIII, la 260 del suo Registro², che dà una conferma piena della reale esistenza di uno dei diritti più significativi tra quelli che il *Libellus* puntigliosamente elenca come detenuti in Roma dall'Impero.

La lettera è del 10 settembre 880 ed è rivolta a Carlo III il Grosso, non ancora imperatore, per chiedergli un intervento per risolvere al papa una situazione di grave difficoltà nella stessa Roma. A dire il vero l'intero pontificato di Giovanni (872-882) è stato una lotta contro pericoli e crisi di ogni genere, dalle scorrerie saracene, sempre più insidiose, alle contese tra sovrani carolingi per la successione imperiale a Ludovico II, morto senza eredi nell'875, alle ampie problematiche poste dai rapporti con l'Impero e i patriarchi di Costantinopoli, in particolare per il controllo della chiesa bulgara, alle prevaricazioni compiute contro il papa e il suo territorio dai marchesi di Spoleto e di Toscana, vicini potenti e ufficialmente sottoposti all'Imperatore, ma spesso anche troppo autonomi, all'opposizione interna che Giovanni trovava in una parte almeno di quel ceto, laico-

^{*} Abbreviazioni: ARF: Annales Regni Francorum; DBI: Dizionario biografico degli italiani; LP: Liber pontificalis; MGH: Monumenta Germaniae Historica.

¹ Il Chronicon di Benedetto monaco di S. Andrea del Soratte e il Libellus de imperatoria potestate in urbe Roma, a cura di G. Zucchetti, Roma 1920 (FISI, 55), pp. 191-210, a p. 208 (e prefazione, pp. LXVII-CX). L'opera è di area centro-italiana, ma certamente non è romana; la datazione più accreditata è la fine del IX secolo. In tempi recenti non si sono avuti studi complessivi sul testo, ma diverse notazioni di autori che lo hanno usato, dimostrando la plausibilità di alcune sue affermazioni, pur in apparenza inverosimili: che è poi quello che farò qui anch'io; cito per tutti J.P. Delumeau, Arezzo. Espace et sociétés, 715-1230, Rome 1996 (Collection de l'École Française de Rome, 219), I, pp. 207 e

² Registrum Iohannis VIII papae, a cura di E. Caspar, in MGH, Epistolae, VII, Berolini 1912-1928, pp. 230-231.

ecclesiastico, che occupava funzioni essenziali nel palazzo lateranense (unico luogo del potere a Roma)³: uomini quindi che avrebbero dovuto essere dipendenti e collaboratori del papa, e invece potevano agire in modi e con scopi del tutto difformi rispetto agli obiettivi che questi cercava di perseguire. Di alcuni di loro Giovanni aveva cercato di liberarsi, in accordo con Carlo II il Calvo, poco dopo averlo incoronato imperatore (Natale 875). Nel marzo 876 aveva infatti citato a rispondere di molte accuse di malversazione il nomenclatore Gregorio e suo genero, il magister militum e vestarario Giorgio, ma costoro, dopo aver cercato dilazioni, erano fuggiti prima del processo, aprendo di notte una porta di Roma e lasciandola aperta (con i Saraceni nei dintorni!), accompagnati da diversi parenti e amici degni di loro e anche da Formoso, vescovo di Porto, un personaggio di tutt'altra natura e peso (e mai coinvolto nelle stesse accuse), ma certamente non in accordo con il papa sull'impostazione generale della sua azione politica ed ecclesiologica. Giovanni, dopo aver invano cercato di farli tornare, li aveva minacciati di scomunica in un sinodo del 19 aprile 876 e li aveva poi effettivamente condannati⁴. Formoso, a quel che riusciamo a capire, aveva presto separato la sua strada da quella degli altri fuggitivi, ottenendo alla fine da Giovanni la riammissione alla comunione dei laici, previo giuramento di non tornare mai più a Roma (l'equivalente quindi di un esilio a vita) e di non cercare di riottenere il grado perduto. Da questi obblighi lo sciolse poi il successore di Giovanni, Marino, aprendogli la strada al pontificato, cui sarebbe salito nell'891: un pontificato discusso, come è ben noto, soprattutto dopo la sua morte, quando il suo cadavere subì la spettacolare onta di un processo e una condanna ad opera del nuovo papa Stefano VI⁵. Ma, durante la vita di Giovanni VIII, Formoso rimase defilato, in Francia. Gli altri condannati dell'876 invece rappresentarono sempre una spina nel fianco del papa, perché trovarono appoggio nei marchesi di Toscana e di Spoleto, la cui aggressività verso Roma negli anni di Giovanni VIII sembra datare proprio da questo incontro, e poi anche in più alto loco, presso un vertice del regno in continua modificazione. È questo appunto che lamenta il papa nell'epistola 260, chiedendo a Carlo III di venire a Roma e di mandare intanto un suo *missus*, perché uno degli esiliati, Giorgio, era tornato «quasi vestra fultus auctoritate», e con l'aiuto di un uomo di Guido III di Spoleto era rientrato a forza «in proprietates olim suas, que ad ius sancte Romane ecclesie Karolo (...) imperatore (Carlo il Calvo) (...) concedente conlegaliter pervenerunt et nunc usque iuri nostro defendebamus et tenebamus».

³ Su questo ceto si veda P. Toubert, "Scrinium et palatium": la formation de la bureaucratie roma-

no-pontificale à Rome, au VIII^e-IX^e siècles, in Roma nell'alto medioevo, LXVIII Settimana del

CISAM, I, Spoleto 2001, pp. 57-120, a pp. 107-109.

⁴ La fonte principale è la lettera del papa ai vescovi di Gallia e Germania per informarli della prima sentenza: Îohannis VIII papae epistolae passim collectae 9, 21 aprile 876, ed. E. Caspar, in MGH, Epistolae, VII, pp. 326-329. Sui fatti, si veda A. Sennis, Giovanni VIII, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 28-34, e M. Lenzi, *Gregorio*, in DBI, 59, Roma 2002, pp. 100-102, con bibliografia. ⁵ Su Formoso e la situazione del tempo, si veda J.-M. Sansterre, Formoso, in Enciclopedia dei papi, II, Roma 2000, pp. 41-47; V. Loré, Stefano VI, ibid., pp. 48-50; C. Leyser, Charisma in the Archive: Roman Monasteries and the Memory of Gregory the Great, c. 870-c. 940, in Le scritture dei monasteri, a cura di F. De Rubeis, W. Pohl, Roma 2003, pp. 207-226.

Ouest'ultima frase del papa corrisponde quasi alla lettera a una notizia del Libellus (p. 199), che, descrivendo il quadro della presenza imperiale in Roma prima che Ludovico II e Nicola I "avessero briga", e in particolare insistendo sul sistema della giustizia, cita appunto questo caso: «si autem talis culpa erat, ut res scelerata fisco publico subderetur, non ad ecclesiasticam transibat subiectionem, nisi per donativum imperiale preceptum». È possibile certo che ci fosse una legge non scritta per cui i beni di sudditi romani confiscati dall'imperatore dovessero poi essere "girati" al papa, ma, al di là del fatto che si tratterebbe appunto di una legge non scritta e come tale solo ipotetica, la cosa che mi pare essenziale è che la lettera di Giovanni VIII, confermando la procedura indicata dal *Libellus*, non solo ne accresce la discussa autorevolezza, ma soprattutto mostra di condividere la sua affermazione di fondo, e cioè che il fisco pubblico – e quindi lo "Stato" – era rappresentato a Roma proprio dall'imperatore, che vi aveva dunque una sovranità non solo formale.

Questa testimonianza, che ammette come cosa del tutto normale l'esistenza a Roma di diritti imperiali di questo rilievo, non può essere sottovalutata, tanto più che viene da un papa che aveva un'altissima coscienza del proprio ruolo, anche come primo elettore degli imperatori⁶, e si riferisce a Carlo II, cioè al sovrano che secondo il *Libellus* (pp. 208-209) – è la sua notizia più celebre e discussa – avrebbe ceduto ai *Romani* tutti i diritti già goduti dagli imperatori sulla città, e che di certo ha concesso a Giovanni un rinnovo del pactum tra impero e papato che il papa stesso giudicava con entusiasmo⁷. Sembra dunque plausibile che l'affermazione dell'epistola 260 non sarebbe stata fatta se non ci fossero stati in Roma degli effettivi diritti imperiali⁸, e se non vi fosse comunque rimasta, pur dopo il patto di Carlo il Calvo, la nozione essenziale che il potere sovrano anche a Roma era nelle mani dell'imperatore.

Per le stesse ragioni è da ritenere, più in generale, che siano proprio le fonti dei papi e del loro ambiente le più utili per cercare di dare contorni più definiti a

⁶ Vedi in particolare l'epistola *Reg.* 163, all'arcivescovo di Milano Ansperto (a. 879, pp. 133-134); il papa lo convoca a un sinodo a Roma per discutere cosa fare, data l'infermità che aveva colpito Carlomanno, re d'Italia e potenziale imperatore, ma intanto vieta che qualcuno osi recipere un altro re senza il suo consenso: «nam ipse, qui a nobis est ordinandus in imperium, a nobis primum atque potissimum debet esse vocatus atque electus» (ibid., p. 133).

Aggiungo che Giovanni scrive queste cose a Carlo III, che aveva contrastato, insieme al fratello Carlomanno, l'ascesa imperiale di Carlo il Calvo e forse non lo considerava nemmeno legittimo imperatore: in altri termini richiamarsi a quanto aveva compiuto Carlo II, anche se questi era zio del III (come Giovanni ricorda), non è detto giocasse a favore del Papa; è più facile che riflettesse semplicemente la realtà.

Reg. 4, pp. 3-4, al vescovo di Capua Landolfo (ottobre 876). Il testo del diploma di Carlo II non è conservato, e non può essere provato (ma è plausibile) che sia stato il fondamento del successivo privilegio di Ottone I, il quale non è una pura conferma del Ludovicianum (il patto di Ludovico I con Pasquale I, a. 817, che è il più antico documento del genere conservato, e l'unico per il IX secolo), ma un testo che lo contamina con le ben più larghe concessioni territoriali fatte da Pipino il Breve nella Promissio carisiaca del 754 (nota solo dal Liber pontificalis, vita di Adriano I). I testi citati sono: Privilegium Othonis, 13-2-962, ed. Th. Sickel, in MGH, Diplomata regum et imperatorum Germaniae, I, Hannoverae 1879-1884, Otto I, 235, pp. 322-327; Pactum Hludowici Pii cum Paschali pontefice, a. 817, ed. A. Boretius, in MGH, Capitularia regum Francorum, I, Hannoverae 1883, n. 172, pp. 352-355; Vita di Adriano, in Le Liber Pontificalis, ed. L. Duchesne, Paris 1886-1892, I, p. 498.

questi diritti, perché sono quelle che, se ne confermano l'esistenza, meno possono essere accusate di deformazioni ideologiche ed interessate. Non che ci sia speranza di giungere così a conclusioni davvero nuove e rivoluzionarie in merito ai rapporti tra gli imperatori franchi e i papi (già Ottorino Bertolini, molti anni or sono, ha scritto in proposito delle pagine cui c'è ben poco da aggiungere)⁹, né c'è spazio qui per un'analisi dettagliata dei testi, ma va detto almeno che l'indicazione data da Giovanni VIII non è unica: altre ne danno le lettere papali, i concili e il *Liber pontificalis*, il quale, nonostante l'impronta istituzionale e la prudenza politica, è addirittura eloquente in merito al peso – che considera quasi sempre negativo – avuto dai Carolingi nel quadro romano¹⁰. Ne emerge un'effettiva presenza dell'impero nel territorio papale, in particolare nel campo della giustizia, dove i suoi *missi* intervengono in caso di *neglegentia* dei giudici romani, e l'imperatore invia propri giudici ad hoc¹¹. Tutto questo è in sicuro accordo con quanto dicono il Ludovicianum, la Constitutio Romana di Lotario I (824), e anche – con dettagli che ci piacerebbe poter verificare – il Libellus (pp. 197-199)¹²; però va anche un passo più in là: nelle fonti romane l'azione imperiale

⁹ O. Bertolini, Osservazioni sulla «Constitutio Romana» e sul «sacramentum cleri et populi romani» dell'824, in O. Bertolini, Scritti scelti di storia medioevale, a cura di O. Banti, Livorno 1968, II, pp. 705-738

pp. 705-738.

¹⁰ I passi più significativi sui rapporti tra i Papi e i sovrani carolingi sono in *Le Liber Pontificalis* cit., II, pp. 87-91 e 97-98 (Sergio II e Lotario I), p. 134 (Leone IV e Ludovico II), pp. 141-144 (Benedetto III, contro il quale Ludovico sostiene un antipapa), e pp. 173-177 (Adriano II, alla cui elezione si fronteggiano due partiti, con duri interventi imperiali); la vita di Nicola I dice invece pochissimo sul tema, dopo l'impostazione idilliaca che ne dà all'inizio (pp. 151-152), pur essendo certo che difficoltà serie ci sono state, come ci dicono molte altre fonti: considerato il suo stile abituale, il silenzio del *Liber* può essere ritenuto conferma non solo della gravità di questi problemi, ma forse anche del fatto che ad essi non fosse stata trovata, da parte romana, una soluzione soddisfacente.

¹¹ Messi imperiali richiesti dal Papa stesso in Leone IV, *Epistolae selectae* 40, ed. A. de Hirsch-Gereuth, E. Dümmler, in MGH, *Epistolae*, V, Berolini 1898-1899, p. 607; messi inviati *ad hoc*, forse in un caso di denegata giustizia, in Giovanni VIII, *Ep. Coll.* 9, p. 329, dove però si afferma che erano stati *missi adulterini* e avevano avallato per corruzione una sentenza iniqua.

¹² Il Ludovicianum, p. 354, prevede l'intervento dell'Imperatore in materia solo a favore di coloro «qui violentiam vel oppressionem potentiorum passi ideo ad nos venerint, ut per nostram intercessionem iustitiam accipere mereantur»: si tratta evidentemente di giustizia negata e di oppressione da parte di potenti (tra cui in primo luogo il più potente di tutti, cioè il Papa, da quanto risulta dalle fonti franche sia per Leone III che per lo stesso Pasquale: si veda ARF, ed. F. Kurze, in MGH, Script. rer. Germ. in usum scholarum, 6, Hannoverae 1895, a. 815 e 823-824, pp. 142-143 e 161-166: quest'ultimo passo con un giudizio molto duro ed esplicito sul comportamento di questi papi: «statum populi Romani (...) quorundam praesulum perversitate depravatum»). La Constitutio Romana, ed. A. Boretius, in MGH, Capitularia, I, 161, novembre 824, pp. 323-325, è il testo base dei rapporti tra gli imperatori carolingi e Roma, pur essendo stata molto presto superata sul tema delle procedure per l'elezione papale da una nuova normativa, che sanciva tout-court di aspettare per la consacrazione l'auctoritas imperiale. Il testo di questa nuova procedura, imposta da Lotario forse già nell'827 (ARF, pp. 173-4), non è conservato, ma la sua esistenza è attestata in modo esplicito dallo stesso LP, Leone IV, p. 107. In materia di giustizia la Constitutio non pone l'Imperatore come istanza di appello, ma istituisce dei «missi de parte domni apostolici et nostra, qui annualiter nobis renuntiare valeant, qualiter singuli duces et iudices iustitiam faciant populo et quomodo nostram constitutionem observent» (c. 4, p. 323). Questi messi dovevano riferire al papa tutti i clamores in merito a neglegentia di duchi e giudici, e il Papa avrebbe poi scelto se risolvere questi casi attraverso i messi stessi oppure sollecitando dall'Imperatore l'invio di messi ad hoc. Sottolineo che anche il Libellus, p. 199, parla di interventi del Legato imperiale presente a Roma proprio in casi del genere: «si in legali iudicio minoris vel inscii causa postponeretur».

appare sempre sul crinale tra un'applicazione corretta delle norme e una loro interpretazione estensiva, basata piuttosto sui rapporti di forza¹³, tanto che, per restare alla giustizia, l'imperatore può cercare di imporsi anche contro sentenze già emesse *publice*, in presenza dei suoi stessi messi¹⁴. Quindi le fonti papali confermano quelle franche non solo per la riconosciuta tutela dell'imperatore sulla giustizia romana, ma pure per il fondamento di scarsa fiducia reciproca da cui era nata e in cui si svolgeva.

I testi romani permettono di verificare anche un'altra affermazione del *Libellus*, quella sulle confische contro chi «iram incurrebat imperatoris»¹⁵, e suggeriscono che l'Imperatore, almeno in casi particolari, potesse avvalersi dei patrimoni ecclesiastici per beneficiare i propri fedeli, come appunto dice il *Libellus*, p. 203, parlando comunque di *irrogationes*, cioè di forme di punizione – non illegittime, ma estreme – di Ludovico II nei confronti del papa, in un momento di gravi tensioni¹⁶: sia l'informazione che l'interpretazione del *Libellus* mi sembrano infatti trovare conferma negli atti del concilio ravennate dell'877, in cui Giovanni VIII, senza citare l'imperatore, deve positivamente vietare tali pratiche, riconoscendo di fatto che erano state fin allora possibili¹⁷.

¹³ Mi riferisco ad ogni genere di intervento: per esempio nel LP, pp. 87-90, Lotario, saputo che Sergio II è stato consacrato (senza la sua *iussio*, ma tale obbligo non era stato citato dal *Liber*), invia a Roma il figlio Ludovico II, plausibilmente per indagare, ma manda anche un esercito, che si comporta come se fosse in territorio nemico, e pretende che i Romani giurino fedeltà a Ludovico stesso, che era allora solo Re d'Italia: una richiesta molto insidiosa, equivalente all'inglobamento di Roma nel Regno, cui il *prudentissimus* papa si oppone, a nome anche di tutta la *nobilitas Romanorum*. E ancora, se il consenso dell'Imperatore alla consacrazione papale è ormai cosa accettata a Roma, Ludovico lo interpreta in modo certo esorbitante quando cerca di imporre con la forza un proprio candidato, come fa con Anastasio Bibliotecario dopo la morte di Leone IV (pp. 141-144).

¹⁴ Leone IV, ep. 43, a. 853, p. 608: Lotario vorrebbe un nuovo processo («ad aliud consistere iudicium»), contro una sentenza emanata a Roma davanti ai suoi stessi messi. Del resto anche Ludovico deve aver manifestato a Leone dubbi sulla correttezza dei processi romani se il papa risponde – con umiltà e insieme con fierezza – chiedendogli di inviare messi che esaminino a fondo l'operato della sua giustizia (di cui si prende pienamente la responsabilità), non volendo essere maestro di errore lui che deve «aliena corrigere» (40, a. 853, p. 607). E bisogna dire che la diffidenza verso la giustizia romana – e in generale i romani – è tratto di fondo anche del *Libellus*.

¹⁵ Libellus, p. 199, che poi descrive una procedura – non attestata altrove, ma plausibile – per cui i beni della persona incorsa nell'ira dell'Imperatore erano posti sotto sigillo, in attesa di una decisione definitiva, di confisca o invece di concessione di grazia e di restituzione. Al di là del sigillo, è quello che deve essere successo a quei romani, tra cui Giovanni Immonide, autore della Vita di Gregorio Magno, che il LP, Adriano II, p. 176, dice aver subito esilio e confisca da parte di Ludovico, per false accuse di lesa maestà mosse loro da nemici privati, e che poi, per l'intervento del papa, recuperarono la grazia dell'imperatore (e in effetti Giovanni, nella Vita di Gregorio, si riferisce, per un episodio avvenuto proprio al tempo di Adriano II, a una sua proprietà, una domus con oratorio, alla Suburra: si veda S. Gregorii Magni Vita auctore Johanne diacono, in PL 75, Parisiis 1862, III, 58, col. 168).

¹⁶ Il *Libellus* pone infatti queste ritorsioni nel contesto dello scontro provocato da Nicola I, «invidia ductus» per il favore di Ludovico verso l'arcivescovo di Ravenna, Giovanni (pp. 200-201). Non posso entrare nel merito del problema (su cui si veda I. Scaravelli, *Giovanni*, in DBI, 55, Roma 2000, pp. 519-522, e R. Savigni, *I papi e Ravenna. Dalla caduta dell'esarcato alla fine del secolo X*, in *Storia di Ravenna*, a cura di G. Susini, A. Carile, II/2, Venezia 1992, pp. 331-368, a pp. 344-350), ma devo rilevare che l'occasione spinge il *Libellus* a parlare di questioni – come quella della prevalenza dell'autorità del papa sul concilio, o viceversa, o del diritto, imperiale o papale, di convocare un concilio (p. 202) – che lo mostrano sensibile a tematiche molto discusse allora, e di grande rilievo sia giuridico che teologico.

¹⁷ Cc. XV-XVII (in G.D. Mansi, Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio, XVII, Venetiis

Le conclusioni di questo esame, qui solo accennato, da una parte rafforzano il valore da riconoscere al *Libellus*, dall'altra ci danno qualche lume in più per capire la complessità della situazione romana del IX secolo. Per ciò che riguarda il *Libellus* è evidente che quanto più le sue notizie, per estreme e tendenziose che appaiano, trovano conferma in altre fonti, e in particolare in quelle romane del IX secolo, tanto più appare solida l'ipotesi di una sua datazione alta, che è d'altronde quella che suggerisce la qualità della sua interpretazione storica: gli avvenimenti della seconda metà del secolo sono infatti non solo raccontati in modo esatto, pur se sintetico, ma soprattutto inquadrati con una lucidità e un'aderenza ai problemi e al modo di sentirli mostrati dalle fonti sicuramente contemporanee che è difficile porla in un tempo diverso, privo di esperienza diretta della situazione. A me pare che il testo sia da datare entro l'898. anno del concilio ravennate presieduto da Giovanni IX e dall'imperatore Lamberto, che segna il ritorno a un quadro di presenza imperiale a Roma che – pur reso effimero dalla morte lo stesso anno del giovane Lamberto – avrebbe forse impedito all'autore di scrivere le famose parole finali sui re e imperatori successivi a Carlo il Calvo che tutti, o per ignoranza o per impotenza, avevano rinunciato a recuperare i diritti regi in Roma¹⁸. Questa datazione può essere anche anticipata di qualche anno, perché il quadro politico di assoluta confusione e di indebolimento del potere imperiale, ormai oggetto di contesa e di vere elezioni da parte dei potenti del regno, anzi dei regni, è chiarissimo già negli anni di Carlomanno e Carlo III, e sarà ancora più chiaro dopo la deposizione di quest'ultimo (887). L'anticipazione rende più facile pensare a una scrittura farfense (Farfa fu abbandonata dalla comunità monastica proprio nell'898, dopo sette anni in cui l'abate Pietro era riuscito a difenderla contro i Saraceni¹⁹): un'ipotesi che è comunque, io credo, la più verosimile, se non l'unica possibile, nonostante la difficoltà costituita dal fatto che non si trovino tracce di una cono-

1767, coll. 335-340: 339-340), dove si stabilisce che nessuno, «cujuslibet gentis vel ordinis homo», possa «recipere vel conferre», con «praecepti alicujus series» oppure *beneficiali more*, beni e diritti della chiesa (i grandi *patrimonia*, il portico di San Pietro, la moneta romana, il porto di Ostia, monasteri e corti in tutto il *territorium sancti Petri*). Tali norme, che sono dette valere *amodo et deinceps*, e sono quindi divieti nuovi, mi paiono corrispondere molto precisamente al quadro delle ritorsioni che il *Libellus* (p. 203) attribuisce a Ludovico: «Pentapoli beneficiales ordines suis distribuit (...) fecit etiam occupare nonnulla patrimonia in Campaniae partibus regio usui suorumque fidelium».

¹⁸ Libellus, pp. 209-210. Il concilio (aprile 898) aveva come scopo principale, ma non unico, quello di sanare la ferita inferta all'autorità sia della Chiesa romana, sia dell'Impero dal sinodo di Stefano VI contro il defunto Formoso: il testo è in Mansi, Sacrorum Conciliorum cit., XVIII, Venetiis 1767, coll. 221-234. In particolare si veda il c. 10, coll. 225-226, che ripristina come necessaria alla pace pubblica la presenza dei Legati imperiali all'elezione e consacrazione del papa (il che significa che era stata abolita, e forse proprio da Carlo il Calvo, come dice il Libellus, p. 209: «removit ab eis (i Romani) regias legationes, assiduitatem vel presentiam apostolicae electionis», e il cap. 2, emanato allora da Lamberto (ivi, coll. 230-231, e in MGH, Capitularia II, n. 230, pp. 123-126, alle pp. 124-125), che stabilisce la protezione imperiale per qualsiasi romano voglia rivolgersi all'imperatore e proclamare in merito a qualche sua causa, riservandosi di deliberare in proposito, di persona o attraverso un suo messo.

¹⁹ Così racconta l'abate Ugo (998-1039) nella *Destructio monasterii Farfensis*, ed. U. Balzani, in *Il Chronicon Farfense di Gregorio di Catino*, Roma 1903 (FISI, 33), pp. 27-51: 31 (a pp. 3-23 la *Constructio monasterii Farfensis*, testo del sec. IX cui mi riferisco subito dopo).

scenza dell'opera nelle fonti successive dell'abbazia. Il *Libellus* è infatti un testo di pregio e proviene da un'area prossima a Roma e contraria alla condizione di privilegio di cui godevano i romani e il papa (citati quasi sempre insieme) per il fatto di non fare parte del regno; e Farfa è il solo centro di questa area che abbia allora una attestata attività letteraria, ed è imperiale e anti-romana già dalla fine del secolo VIII, come provano le molte cause con i papi e i romani trascritte nel *Regesto* di Gregorio di Catino²⁰.

Ma, al di là della testimonianza a favore del *Libellus*, la lettera di Giovanni VIII da cui sono partita dà sul quadro romano altre indicazioni che mi sembrano interessanti: prova, a mio avviso in maniera sicura, l'esistenza di beni in piena proprietà di romani eminenti (in caso contrario la confisca sarebbe stata un atto iniquo, e certo il papa non avrebbe parlato di proprietates)²¹, introducendo, almeno per il IX secolo, qualche sfumatura su cui ragionare nel quadro di sostanziale monopolio della piena proprietà da parte della Chiesa romana che Chris Wickham ha ricavato dalla documentazione privata (quindi in pratica dal X secolo) in un suo saggio recente di grandissimo interesse²². E apre un interrogativo, cui è difficile dare risposta, ma che bisogna comunque porsi, sulla possibile esistenza e consistenza di un fisco pubblico imperiale in territorio romano, perché in teoria se è l'imperatore che confisca (e non devolve poi obbligatoriamente alla Chiesa romana), è anche all'imperatore che vanno le quote delle multe e penali pubbliche (e questo il *Libellus*, da parte sua, lo dice: p. 199) nonché i beni di chi muore senza eredi, e quindi anche solo per queste vie si dovrebbe coagulare nel tempo un patrimonio romano nelle mani dell'imperatore. Dobbiamo dire che di tutto ciò non sappiamo praticamente nulla: non ci sono romani nei diplomi imperiali, e anzi Ludovico II, per dotare il suo monastero di Casauria con beni posti anche a Roma compie un apposito acquisto da un abitante della città²³. Però è un aspetto del problema del rapporto tra ricchezza e potere che non possiamo sottovalutare lungo il IX secolo, quando ci è possibile scorgere contenuti più concreti in quella sovranità che i Carolingi sono riusciti ad affermare su Roma e sul papa a partire dalla *Constitutio Romana*²⁴ e che ha fatto sì

²⁰ Il Regesto di Farfa di Gregorio di Catino, ed. I. Giorgi, U. Balzani, II, Roma 1879, nn. 270, a. 829, pp. 221-223, e 282, a. 840, pp. 233-238, che ricorda anche un giudicato dell'823 (cito solo le fasi di IX secolo).

²¹ I beni di Giorgio erano fuori città (dopo averne ripreso il possesso, Giorgio – dice il papa – «nostros, qui in circuitu homines existunt, affligere et depredari non cessat»), ma in altri casi le tracce portano a Roma stessa: si veda quanto già ricordato sui beni in città confiscati a Giovanni Immonide da Ludovico II, e il brano del *LP*, Adriano II, p. 177, in cui a Roma le case di maggiorenti (verosimilmente ostili all'Imperatore) sono confiscate e messe in vendita da Lamberto di Spoleto (novembre-dicembre 867). Anche gli *ARF*, nel passo sulle violente agitazioni dei *primores* romani contro Leone III, dicono che quando il papa fu prossimo alla morte i romani esiliati attaccarono e distrussero le nuove proprietà papali «in singularum civitatum territoriis» e poi stabilirono di rientrare a Roma e riprendersi a forza «quae sibi erepta querebantur» (a. 815, p. 143).

 ²² Iuris cui existens, in «Archivio della Società romana di storia patria», 131 (2008), pp. 5-38.
 ²³ Ludovici II Diplomata, ed. K. Wanner, in MGH, Diplomata Karolinorum, IV, München 1994, Einleitung, p. 57, 6.

²⁴ Nella quale, peraltro, l'art. 6 (p. 323) stabilisce la restituzione, sotto vigilanza imperiale, dei beni delle chiese (al plurale), «iniuste occupati quasi licentia accepta a pontifice», entrando quindi nel

che essi rappresentassero nel territorio di San Pietro un secondo polo di autorità legittima (più o meno potenziale). Essi sono intervenuti con successo per frenare le tendenze al potere assoluto espresse dai papi nel primo ventennio del secolo, che non sono più citate dopo, ma hanno anche operato come potere politico e, per quel poco che è possibile dire, anche politico-economico, perché le confische, la concessione di benefici, le vendite di beni di avversari politici sono tutte parti di un'azione che è politica ed economica insieme, cioè toglie o attribuisce ricchezza nel momento in cui toglie o attribuisce rilevanza politica, con il risultato - che penso coscientemente perseguito - di costituire un elemento di divisione all'interno della società romana, ovviamente a discapito dell'effettiva autorità del papa. Con tutto ciò, e concludo, non mi sembra che gli imperatori – Ludovico II compreso – abbiano seriamente pensato di trasformare la propria tutela su Roma in un dominio diretto, e nemmeno abbiano mirato a crearsi un vero partito in città (anche se hanno certamente contribuito al fatto che due partes²⁵ si siano in Roma effettivamente formate): piuttosto hanno cercato di avere l'amicizia di alcuni alti ecclesiastici, che assecondassero la loro politica e tenessero sotto controllo o indirizzassero l'azione dei papi (che è quello che Ludovico II ha tentato in maniera diretta con Anastasio Bibliotecario e poi, meno clamorosamente, attraverso l'operato di Arsenio, vescovo di Orte²⁶). Certo nessun imperatore ha puntato in modo diretto sui romani, per contrapporli al papa e porsi semmai alla loro testa al fine di modificare a proprio vantaggio l'assetto politico uscito dall'azione congiunta di Stefano II e di Pipino il Breve.

Né – bisogna ugualmente dirlo – un pensiero del genere può essere attribuito ai romani del tempo, nemmeno a quelli del misterioso trentennio a cavallo tra IX e X secolo che vide l'affermarsi finale di un'aristocrazia romana sostanzialmente laica, ma non anti-ecclesiastica, che prese, per molti e pacifici anni, la guida politica della città e della sua regione naturale, mettendo semplicemente tra parentesi il potere civile dei papi.

merito anche di quel potere papale sull'insieme dei patrimoni delle singole chiese, confluiti nell'unico patrimonium Sanctae Romanae Ecclesiae, che i papi avevano affermato ormai da molto tempo (si veda F. Marazzi, I «patrimonia sanctae Romanae ecclesiae» nel Lazio (secoli IV-X), Roma 1998). ²⁵ Il termine è esplicito, usato dagli ARF già per gli oppositori di Pasquale I (funzionari del Laterano che «in omnibus fideliter erga partes Hlotharii iuvenis imperatoris agerent»: a. 823, p. 161), e poi ripreso in proprio dal LP, Adriano II, p. 174, per i proceres romani che alla morte di Nicola I sono stabilmente contrapposti in due partes che non comunicano tra loro.

²⁶ Per il rapporto di Ludovico con Arsenio, si veda ancora il *Libellus*, p. 203, che conclude il quadro delle *irrogationes* contro Nicola ricordando l'autorità in Roma che Ludovico, «consultu Romanorum principum», dà ad Arsenio, uomo di grande santità e scienza e apocrisario della *Sancta Romana Ecclesia*: quindi l'imperatore ha scelto, per esercitare il suo controllo su Roma, che certo limita l'azione del papa, un ecclesiastico di rango, stimato dal papa stesso e dai Romani, vale a dire tendenzialmente un elemento di mediazione.